

Bonus vacanze 2021: tutto quello che c'è da sapere

Mentre si susseguono da più parti i consigli per evitare di essere truffati quando si organizzano e prenotano viaggi sul web, una novità riguarda da vicino coloro che invece si rivolgono ad **agenzie viaggi** o **tour operator** per prenotare la propria vacanza. Il dl 73/2021 (**decreto Sostegni bis**) ha infatti previsto la possibilità di utilizzare il bonus non solo nelle strutture che svolgono attività turistico ricettiva, come agriturismi e bed & breakfast abilitati a livello nazionale e regionale, ma anche per il pagamento di pacchetti offerti da agenzie di viaggi e tour operator.

Il servizio acquistato deve essere reso all'interno del territorio nazionale, come previsto dal **decreto Rilancio** (dl 34/2020). È inoltre esclusa la possibilità di utilizzare il bonus su piattaforme come Booking o Airbnb.

Il **decreto Milleproroghe** ha esteso fino al 31 dicembre 2021 la possibilità di utilizzare il bonus, ma tale facoltà riguarda solo chi ha già fatto domanda nel 2020 e non ha ancora avuto modo di utilizzare il voucher.

Il **bonus**, riconosciuto per il periodo d'imposta 2020 e 2021, spetta nella misura massima di:

- 500 euro per i nuclei familiari composti da tre o più persone
- 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone
- 150 euro per quelli composti da una sola persona.

Il bonus è fruibile nella misura dell'80%, sotto forma di sconto immediato, per il pagamento dei servizi prestati dall'albergatore. Il restante 20% potrà essere scaricato come detrazione di imposta, in sede di **dichiarazione dei redditi**, da parte del componente del nucleo familiare a cui viene fatturato il soggiorno (con fattura elettronica o documento commerciale). Sarà rimborsato all'albergatore sotto forma di credito d'imposta utilizzabile, senza limiti di importo in compensazione, o cedibile anche a istituti di credito

Il soggiorno deve essere documentato da fattura, documento commerciale, scontrino o ricevuta fiscale, in cui sia indicato il codice fiscale della persona che usufruisce dello sconto. L'agevolazione è riconosciuta una sola volta, per i periodi di imposta 2020 e 2021 in favore delle famiglie con **Isee** non superiore a euro 40.000. Il bonus vale anche se il soggiorno si estende al di fuori del periodo previsto dall'agevolazione, ma deve comprendere almeno un giorno tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021.

Quando arriva un ospite in possesso del bonus vacanze che deve effettuare il pagamento, il **gestore della struttura turistica** dovrà verificare la validità del bonus sul sito dell'Agenzia delle entrate e in caso positivo riconoscere l'80% del bonus (sconto) in fattura o ricevuta. In un secondo momento potrà richiedere il rimborso dell'importo.

Per le strutture turistiche che aderiscono alla tax credit vacanze, il bonus si traduce in un rimborso sotto forma di **credito di imposta**. Gli albergatori e gli esercenti dei servizi ricettivi ottengono uno sgravio fiscale, utilizzabile in 2 modalità. Il rimborso dello sconto applicato può essere recuperato dall'esercente in compensazione, tramite modello F24 e senza limiti di importo, per il pagamento di tutti i tributi e contributi che possono essere versati in F24. In alternativa, i fornitori dei servizi turistici possono cedere a terzi il credito d'imposta, compresi banche e istituti di credito, in maniera parziale o totale.

A partire dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell'applicazione dello sconto, la struttura turistica può **recuperare lo sconto** sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24, senza l'applicazione del limite annuale di cui all'art. 34 della legge 388/2000.

Inoltre, all'utilizzo in compensazione del credito d'imposta non si applica il limite annuale di cui all'art. 1, comma 53, della legge 244/2007, in quanto non è previsto che il credito sia indicato dal fornitore nel quadro RU della propria dichiarazione dei redditi. Il modello F24 va presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'acquisizione del modello. In alternativa all'utilizzo in compensazione, sempre dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell'applicazione dello sconto, il fornitore può **cedere il relativo credito d'imposta** (totalmente o parzialmente) a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari. Il credito d'imposta non utilizzato dal cessionario, in tutto o in parte, può essere oggetto di ulteriori cessioni di credito.

Franco Metta